

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORAZIONE DI DELLA FOGLIA S.p.A.
Versione dicembre 2023

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Lavorazione si applicano a tutte le lavorazioni di prodotti effettuate da soggetti specializzati nell'attività di lavorazione per conto di terzi (di seguito, il "Fornitore") a favore di Della Foglia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 27, e sede operativa in Gorla Minore (VA), Viale A. Colombo n. 219, C.F. e P.IVA 01562490126 (di seguito, "Della Foglia" o la "Committente"), secondo le specifiche e le modalità tecniche ed esecutive fornite da quest'ultima. La Committente e il Fornitore di seguito congiuntamente anche le "Parti" e singolarmente anche la "Parte".

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Lavorazione rese disponibili sul sito di Della Foglia al link <https://www.dellafoglia.it/company#Documents> e trasmesse al Fornitore unitamente all'ordine di lavorazione della Committente devono intendersi parte integrante dell'ordine di lavorazione della Committente, della conferma d'ordine del Fornitore e del relativo contratto concluso tra Della Foglia e il Fornitore. Pertanto, con l'accettazione dell'ordine di lavorazione nei modi di cui al successivo art. 3.1, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Lavorazione, che resteranno efficaci fino a che non saranno espressamente modificate, risolte o sostituite per mezzo di un documento scritto da Della Foglia.

2. ORDINE DI LAVORAZIONE E CONDIZIONI APPLICABILI

2.1 Gli ordini di lavorazione di Della Foglia indicheranno le lavorazioni richieste al Fornitore, le quantità, le modalità e le specifiche tecniche ed esecutive, il loro prezzo, la data di consegna ed eventuali ulteriori condizioni particolari relative alla singola fornitura.

2.2 L'ordine di lavorazione di Della Foglia, una volta accettato dal Fornitore nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.1, sarà soggetto alle eventuali condizioni contenute nel singolo ordine di lavorazione, se particolari, nonché alle presenti Condizioni Generali di Lavorazione, le quali sostituiscono e prevalgono su qualsivoglia precedente accordo con il Fornitore.

2.3 Della Foglia non sarà vincolata da eventuali condizioni generali di lavorazione del Fornitore e/o da ogni altro documento predisposto e/o inviato dal Fornitore, anche se allegato e/o integrato e/o modificato alla conferma d'ordine, se non esplicitamente accettati da Della Foglia stessa.

2.4 Eventuali integrazioni alle Condizioni Generali di Lavorazione e/o diverse disposizioni dell'ordine di lavorazione rispetto alle Condizioni Generali di Lavorazione non potranno essere interpretate in modo estensivo e avranno efficacia limitata, salvo diverso espresso accordo scritto tra le Parti, al singolo ordine per il quale verranno espressamente pattuite e non si estenderanno a ordini di lavorazione diversi.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

3.1 Della Foglia potrà revocare l'ordine di lavorazione fino alla accettazione dello stesso da parte del Fornitore nelle forme di seguito indicate. Ai sensi degli artt. 1326 – 1352 c.c., il relativo contratto si intende peraltro concluso in Gorla Minore alla conferma dell'ordine da parte del Fornitore mediante l'invio a Della Foglia dell'ordine di lavorazione sottoscritto, ovvero mediante inizio delle lavorazioni e/o la loro comunicazione, ovvero se entro 5 giorni di calendario dalla ricezione dell'ordine di lavorazione di Della Foglia, il Fornitore non comunica alla Committente la non accettazione dello stesso. Una volta che un ordine sia stato confermato dal Fornitore, l'ordine di lavorazione è da quest'ultimo non modificabile e qualsiasi richiesta di modifica e/o integrazione e/o sostituzione (anche in relazione alle varietà e/o quantità delle lavorazioni e/o modalità di lavorazione) da parte della Committente dovrà essere trasmessa per iscritto al Fornitore, e si intenderà automaticamente accettata qualora non sia espressamente rifiutata per iscritto dal Fornitore entro 5 giorni di calendario dalla data del suo ricevimento.

3.2 In caso di annullamento dell'ordine da parte del cliente di Della Foglia, quest'ultima avrà diritto di recedere liberamente, ai sensi dell'art. 1373 c.c., dal contratto concluso con il Fornitore fino all'inizio delle lavorazioni, senza responsabilità alcuna e senza obbligo per Della Foglia di pagare al Fornitore alcun importo a titolo di corrispettivo per il diritto di recesso e/o per il suo esercizio, o a qualsivoglia altro titolo: in tale ipotesi, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare il prezzo se e nella misura in cui sia già stato pagato dalla Committente.

4. MODALITÀ DI LAVORAZIONE

4.1 La Committente si impegna a trasmettere al Fornitore le specifiche e tutto il materiale necessario per l'esecuzione dell'ordine quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i progetti, i disegni, gli schemi, le campionature, i modelli, i documenti ed ogni altro ed ulteriore dato e/o informazione, anche di natura tecnica.

4.2 Il Fornitore si impegna ad eseguire gli ordini effettuati dalla Committente nei tempi, modi, quantità e qualità nonché secondo le specifiche concordate. Eventuali modifiche richieste dal Fornitore dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Committente.

4.3 Il Fornitore risponde del rischio e/o deterioramento e/o deterioramento (es. per danni, furti, omissioni, smarrimenti) di quanto fornito da e/o di proprietà di Della Foglia, a partire dal momento in cui è stato ricevuto e/o dal momento in cui è pronto per la spedizione nonché a custodire quanto fornito da e/o di proprietà di Della Foglia secondo le regole della normale diligenza e stoccarli in locali adeguati, stipulando adeguate polizze.

4.4 Su richiesta di Della Foglia il Fornitore si impegna a sottoscrivere tutti i documenti e/o contratti e/o atti necessari al fine di rendere opponibile a qualsivoglia creditore del Fornitore la proprietà a favore di Della Foglia.

5. CONSEGNA E TRASPORTO DELLE LAVORAZIONI

5.1 Prima di effettuare la consegna delle lavorazioni, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Della Foglia il relativo "avviso di merce pronta" all'indirizzo email acquisti@dellafoglia.it ovvero al diverso indirizzo indicato da Della Foglia.

5.2 La consegna delle lavorazioni verrà effettuata secondo le modalità indicate nell'ordine di lavorazione di Della Foglia presso l'indirizzo indicato entro e non oltre il giorno indicato dalla stessa Della Foglia. I termini di consegna, di volta in volta indicati nell'ordine, saranno da considerarsi essenziali. In caso di ritardi nelle consegne la Committente avrà facoltà, a propria discrezione, di pretendere l'esecuzione dell'ordine ovvero di risolvere il contratto concluso con il Fornitore ai sensi dell'art. 13. In ogni caso, il Fornitore dovrà corrispondere alla Committente, a titolo di penale ex art. 1382 c.c. e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, un importo pari allo 0,5% del valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 5%.

5.3 Il Fornitore si impegna a rimborsare alla Committente ogni costo e spesa così come eventuali penali applicate dai clienti di quest'ultimo a causa del ritardo nella consegna imputabile al Fornitore. In ogni caso, Della Foglia si riserva di non accettare le consegne effettuate tardivamente dal Fornitore ovvero di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 13. Della Foglia avrà il diritto di compensare, a sua totale discrezione e senza necessità di previo avviso, i debiti verso il Fornitore con i crediti che la stessa Della Foglia, ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Lavorazione, può vantare con il Fornitore.

5.4 Nel caso in cui le lavorazioni viaggiano a rischio e pericolo del Fornitore, l'eventuale perdita, danneggiamento, distruzione, sottrazione – parziale o totale – ovvero inidoneità e/o inutilizzabilità delle lavorazioni comporterà l'obbligo per il Fornitore di sostituire le lavorazioni con altre uguali e/o simili o, nel caso in cui tale sostituzione non fosse possibile, di rimborsarne il prezzo se e nella misura in cui sia già stato pagato dalla Committente fatto salvo il diritto di Della Foglia di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 13.

5.5 Il Fornitore, anche in deroga all'art. 1510 c.c., si libera dalle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'ordine con la consegna delle lavorazioni alla Committente.

5.6 Le lavorazioni saranno imballate dal Fornitore secondo gli usi e comunque in modo appropriato alle lavorazioni e al mezzo di trasporto utilizzato. Resta inteso che eventuali danni causati da un imballaggio inadeguato, anche nel caso in cui le lavorazioni viaggiano a rischio di Della Foglia, restano a carico del Fornitore ai sensi del precedente art. 5.4. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Fornitore si impegna al ritiro e allo smaltimento dei bancali fuori misura.

6. PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE. RISERVATEZZA

6.1 La Committente conserva la proprietà industriale ed intellettuale di tutti i progetti, gli schemi e, in generale, di tutte le conoscenze tecniche trasmesse al Fornitore per la realizzazione delle lavorazioni (di seguito, il "Know How"). Il Fornitore non può utilizzare il Know How per scopi diversi da quelli previsti nel contratto concluso con Della Foglia e non può trasmetterlo a terzi o divulgarlo, salvo il consenso dell'altra Parte.

6.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che il Know How, nonché tutte le informazioni e i dati, anche di natura tecnica e commerciale, relativi alla Committente di cui verrà a conoscenza direttamente e/o indirettamente ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni saranno ritenuti e trattati come riservati, e non verranno in alcun modo utilizzati e/o divulgati e/o pubblicati e/o resi disponibili, né direttamente né indirettamente, in tutto e/o in parte, né verbalmente e/o per iscritto e/o tramite visione diretta e/o

attraverso qualsiasi supporto, per scopi estranei a quelli strettamente connessi all'esecuzione delle lavorazioni, se non previo consenso scritto della Committente.

6.3 Il Fornitore garantirà il rispetto dell'obbligo di riservatezza anche nel caso di rivelazione, nei limiti degli scopi strettamente connessi all'esecuzione delle lavorazioni, delle informazioni riservate al proprio personale, assicurandosi, altresì, che detti soggetti siano a conoscenza degli obblighi di riservatezza di cui alle Condizioni Generali di Lavorazione, rispondendo solidalmente con - ed anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per - gli stessi, per eventuali violazioni da questi poste in essere.

6.4 A semplice richiesta scritta di Della Foglia, il Fornitore si impegna a restituire tutto il materiale ricevuto ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Lavorazione, con il supporto in cui risulta incorporato se utilizzato, senza trattenere eventuali copie, totali o parziali, entro 5 giorni dalla richiesta scritta. A discrezione di Della Foglia potrà esserne chiesta la distruzione e il Fornitore dovrà dare prova documentale della circostanza.

7. CONTROLLI

7.1 La Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici delle modalità di realizzazione delle lavorazioni mediante accesso nei locali del Fornitore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e il Fornitore dichiara di acconsentirvi.

8. DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

8.1 Con l'accettazione dell'ordine di lavorazione, il Fornitore dichiara di:

(i) disporre di una propria organizzazione, di mezzi adeguati e di personale qualificato per l'esecuzione delle lavorazioni;

(ii) di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle lavorazioni;

(iii) che le lavorazioni saranno svolte esclusivamente dai dipendenti che si impegna, di volta in volta, ad indicare e comunicare su richiesta di Della Foglia;

(iv) adempiere a tutti gli obblighi di natura previdenziale, erariale, contributiva, assicurativa, sicurezza sul lavoro, imposti da tutte le leggi, normative e/o regolamenti applicabili, obbligandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne Della Foglia da ogni e qualsivoglia danno e/o pregiudizio che dovesse derivare al riguardo. Il Fornitore si impegna pertanto a trasmettere su richiesta di Della Foglia il DURC in corso di validità e/o la certificazione di regolarità dei versamenti agli enti previdenziali ed assistenziali relativi al personale utilizzato e/o l'elenco del personale impiegato per ogni singolo ordine di lavorazione.

9. CONTROLLO DELLA FORNITURA. VIZI E DIFETTI. GARANZIE

9.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, il Fornitore dovrà eseguire le lavorazioni a regola d'arte e sarà responsabile del funzionamento e della qualità delle lavorazioni dallo stesso realizzate salvo che il difetto derivi dal materiale o dagli strumenti forniti dalla Committente, purché tali difetti siano stati prontamente contestati alla Committente stessa.

9.2 Il Fornitore garantisce che le lavorazioni sono conformi a quanto previsto nell'ordine di lavorazione di Della Foglia e nelle presenti Condizioni Generali di lavorazione, nonché alla normativa applicabile alle lavorazioni ed agli standard di sicurezza relativi agli stessi e si impegna a fornire a Della Foglia, alla consegna delle lavorazioni, ogni e qualsivoglia documento previsto dalla legge e/o richiesto dalla Committente attestante tale conformità quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificazioni, schede prodotti, test report, immagini, dichiarazioni di conformità. A richiesta della Committente, il Fornitore si impegna altresì a fornire ogni informazione e/o documento relativo all'ente certificatore delle lavorazioni.

9.3 La Committente si impegna a comunicare al Fornitore per iscritto eventuali non conformità e/o vizi e/o difetti nelle lavorazioni entro 60 giorni dalla relativa scoperta, fermo restando quanto prevede la legge per i vizi occulti, e comunque entro 1 anno dalla consegna, riservandosi il diritto di addebitare al Fornitore € 50,00 a titolo di costo fisso per la gestione di tale non conformità e/o vizio e/o difetto. In tali casi, il Fornitore avrà l'obbligo, a discrezione di Della Foglia, di sostituire le lavorazioni contestate con altre identiche e/o di rimborsare alla Committente il prezzo delle lavorazioni eventualmente già pagato. Il Fornitore si impegna altresì a rimborsare alla Committente i costi da questa sostenuti per eliminare tali non conformità e/o vizi e/o difetti, fatto in ogni caso salvo il risarcimento di tutti i costi e/o danni diretti e/o indiretti subiti dalla Committente conseguenti, derivanti o in relazione all'uso, alle condizioni, al possesso, alla performance, alla manutenzione, alla mancata o ritardata consegna delle lavorazioni, anche nel caso in cui la Committente sia stata informata o sia venuta a conoscenza di dette circostanze. La Committente si riserva altresì di accettare le lavorazioni non conformi con riduzione del relativo prezzo.

9.4 Il Fornitore dichiara e garantisce che le lavorazioni non violano brevetti, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, obbligandosi a manlevare e tenere indenne Della Foglia dai danni e/o qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla violazione del presente articolo.

9.5 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente art. 9 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità delle lavorazioni.

9.6 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Della Foglia da e contro qualsiasi pretesa, responsabilità, danno (diretto o indiretto), onere, richiesta di indennizzo, risarcimento, spesa e costo (comprese le spese legali) e qualsiasi conseguenza che potreste subire e/o sostenere per qualsiasi azione (anche legale), iniziata e/o anche solo minacciata da terzi, per responsabilità e/o danni basati su un inadempimento del Fornitore, e per il quale sarà tenuto il Fornitore stesso a rispondere, per violazione della normativa vigente, anche in materia di salute, sicurezza, previdenziale, erariale, contributiva o assicurativa, anche successivamente alla cessazione delle lavorazioni ma per azioni, omissioni o fatti a questa riconducibili, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia eccezione e/o contestazione in merito da qualsivoglia ragione determinata.

10. PREZZI

10.1 Per le lavorazioni, la Committente riconoscerà al Fornitore i prezzi concordati, comprensivi di termini e modi di pagamento, tra le Parti sulla base del listino prezzi del Fornitore in vigore al momento dell'ordine. I prezzi delle lavorazioni devono intendersi fissi ed immutabili, una volta che un ordine di lavorazione sia stato confermato, i prezzi non potranno essere soggetti a revisioni e/o aggiustamenti.

Al riguardo, il Fornitore dichiara di avere accuratamente esaminato e verificato in dettaglio le specifiche tecniche ed ogni altra informazione fornita da Della Foglia prima della conclusione del contratto e di avere valutato tutti gli elementi rilevanti ai fini della stipulazione del contratto stesso e, in particolare, nella valutazione della congruità del relativo corrispettivo. Qualsiasi eventuale variazione dei prezzi, comunque motivata, sarà valida e vincolante per Della Foglia solo se preventivamente concordata ed accettata per iscritto da quest'ultima. Qualora, per alcuni ordini confermati, prima dell'inizio delle lavorazioni, si verifichi un aumento significativo dei costi che il Fornitore deve sostenere per eseguire l'ordine della Committente rispetto alla data in cui il prezzo è stato comunicato per la prima volta alla Committente, superiore ad almeno il 15%, il Fornitore può recedere dal contratto corrispondendo a Della Foglia un importo pari al 10% del valore dell'ordine oltre a quanto previsto all'art. 13.2, il tutto a titolo di corrispettivo per il recesso.

10.2 Eventuali modifiche del listino prezzi effettuate dal Fornitore saranno efficaci decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di tale variazione a Della Foglia, e in ogni caso non avranno effetto su ordini già confermati.

10.3 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati da Della Foglia nei termini e secondo le modalità indicate nell'ordine di lavorazione di Della Foglia a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del Fornitore. I termini di pagamento in ogni caso decorrono dalla data di consegna delle lavorazioni salvo diversi accordi tra le parti.

10.4 In tutti i casi di inadempimento del Fornitore agli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Lavorazione, Della Foglia avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti in relazione al lotto di fornitura riguardo al quale si è verificato l'inadempimento, senza maturazione di alcun interesse, finché il Fornitore non abbia rimediato al proprio inadempimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.2.

11. DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI DELLE LAVORAZIONI

11.1 In assenza di consenso scritto di Della Foglia, il Fornitore non potrà per nessuna ragione cedere a terzi, direttamente o indirettamente, il contratto concluso con Della Foglia ed i crediti da esso derivanti né affidare a terzi, in tutto o in parte, le lavorazioni.

12. TUTELA DEI MARCHI

12.1 Il Fornitore si impegna a non utilizzare, in qualunque forma, modo, con qualunque mezzo e per qualsivoglia scopo, i marchi, segni, loghi, nomi o altre designazioni nonché i certificati di proprietà di Della Foglia al di fuori delle ipotesi consentite da Della Foglia e/o senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta di Della Foglia e nei limiti e con le modalità di tale autorizzazione.

12.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Della Foglia dai danni e/o qualsiasi

conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla violazione da parte del Fornitore di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e/o industriale inerente alle lavorazioni.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. PAGAMENTI IMPUTABILI ALL'INADEMPIMENTO DEL FORNITORE.

13.1 In aggiunta ai casi previsti nei singoli articoli delle presenti Condizioni Generali di Lavorazione, Della Foglia avrà diritto di risolvere il contratto concluso con il Fornitore con effetto immediato, senza necessità di diffida e/o di costituzione in mora, inviando al Fornitore semplice comunicazione scritta in tal senso, qualora il Fornitore:

- si rendesse inadempiente, in tutto od in parte, anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli artt. 4.2, 4.3, 4.4, 5., 6., 7., 8. 9., 11., 12., 15. In tal caso, il Fornitore dovrà altresì corrispondere a Della Foglia, a titolo di penale ex art. 1382 c.c. e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, un importo pari al 10% del valore dell'ordine, nonché rimborsare a Della Foglia tutte le spese sostenute;

- qualora il Fornitore perda la capacità giuridica e/o diventi insolvente e/o venga deliberata la messa in liquidazione.

13.2 Resta inteso che qualsivoglia somma Della Foglia sia tenuta a pagare terzi a causa dell'inadempimento del Fornitore, comprese le eventuali penali applicate a Della Foglia dai propri clienti, sarà integralmente addebitata al Fornitore stesso.

14. FORZA MAGGIORE

14.1 Ciascuna Parte non sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, se tale inadempimento è dovuto a cause di forza maggiore e non imputabile alla Parte stessa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ritenute cause di forza maggiore (ICC 2020): epidemie, pandemie, esplosioni, tempeste, inondazioni, incendi, incidenti, guerra e/o minaccia di guerra, sabotaggio, insurrezione, disordini civili, eventi e/o accadimenti eccezionali di carattere nazionale o internazionale, requisizioni, restrizioni, proibizioni, misure di qualsiasi genere adottate dal Governo e/o dal Parlamento e/o dalle autorità locali, provvedimenti e/o regole relativi ad importazioni e/o esportazioni e/o embarghi, scioperi, blocchi, agitazioni o vertenze sindacali, difficoltà nel reperire materie prime e/o componenti dell'apparato produttivo e/o guasti all'apparato produttivo e/o interruzione di corrente. Ciascuna Parte si impegna a darne tempestiva notizia all'altra Parte in tale ipotesi.

14.2 Qualora una causa di forza maggiore causi un ritardo nella consegna di oltre tre mesi rispetto alla data di consegna indicata nell'ordine di lavorazione, Della Foglia potrà risolvere il contratto stipulato con il Fornitore, senza obbligo di pagare alcun importo a qualsivoglia titolo. Il Fornitore in tali casi è tenuto a rimborsare il prezzo se e nella misura in cui sia già stato pagato da Della Foglia.

15. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E CODICE ETICO

15.1 Il Fornitore prende atto che Della Foglia ha adottato il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto 231/2001 (il "Modello Organizzativo"). Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Fornitore e coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché i propri dipendenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001 a carico di Della Foglia. In caso di inadempimento anche solo parziale da parte del Fornitore della presente disposizione, Della Foglia avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento e con effetto immediato il contratto concluso con il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di Della Foglia al risarcimento per i danni che possano derivare dal predetto inadempimento.

16. COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

16.1 Qualsiasi comunicazione relativa alle presenti Condizioni Generali di Lavorazione e/o al contratto concluso tra Della Foglia e il Fornitore dovrà, per la sua validità, essere effettuata per iscritto, anche a mezzo fax e/o email e/o pec, agli indirizzi indicati nell'ordine di lavorazione di Della Foglia, presso i quali le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alle presenti Condizioni Generali di Lavorazione e al contratto eventualmente concluso, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

17.1 Ogni ordine di lavorazione di Della Foglia, i relativi contratti conclusi tra il Fornitore e Della Foglia nonché le presenti Condizioni Generali di Lavorazione sono soggetti esclusivamente alla legge italiana, e per quanto occorrer possa, con espressa esclusione delle norme di diritto internazionale privato sulla legge applicabile, ed il Foro di Milano sarà l'unico foro competente per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione ad essi, con espressa esclusione di qualsiasi Foro concorrente.

17.2 Per quanto occorrer possa, è altresì esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni.

17.3 Se un articolo qualsiasi delle Condizioni Generali di Lavorazione (o parte di esse) o l'applicazione di una loro disposizione (o parte di essa) viene ritenuta invalida, illegale o inapplicabile da un Tribunale della giurisdizione competente, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non pregiudica qualsiasi altro articolo delle Condizioni Generali di Lavorazione o l'applicazione di una loro disposizione (o la parte restante degli stessi).